

# D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 14 ottobre 2021

AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI

## **CIRCOLARE NR. 16/2021**

***Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19 (spese sostenute nel 2021).***

Per favorire l'adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19, il decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d'imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale.

In particolare, l'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, analogamente a quanto già fatto con il DL 125/2020 (per le cui specifiche si rimanda alla nostra circolare nr. 21/2020) riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **15 luglio 2021**, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

### **Contribuenti interessati**

Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

**Attenzione:** La Comunicazione può essere inviata **dal 4 ottobre al 4 novembre 2021**

Nello stesso periodo è possibile presentare:

- una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
- la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione deve essere presentata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

- uno specifico servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

### **Le spese ammissibili**

Sono comprese nel perimetro di applicazione della disposizione, cioè tra i costi ammissibili al credito d'imposta, le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

-sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa o istituzionale e gli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività

-la somministrazione di tamponi ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o istituzionali

-l'acquisto di detergenti e disinfettanti

-l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea

-l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione

-l'acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.

### **Ammontare del credito**

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l'anno 2021) l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

In questo caso, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il **12 novembre 2021**.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia.

Visti i tempi brevi per l'invio telematico della comunicazione si prega di voler contattare la nostra struttura nel caso riteniate di avvalervi dell'ausilio della D'Azeglio per l'invio della comunicazione richiesta.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl